

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVIII

BARI, 21 SETTEMBRE 2017

n. 110 *suppl.*



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2017, n. 37

“Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia) “ 4

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2017, n. 38

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) “ 6

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2017, n. 37

“Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia) “

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

1. Il comma 3 dell'articolo 5 che riguarda “Misure di eradicazione”, della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia), è interpretato conformemente alle norme europee e nazionali che prevedono misure di eradicazione rivolte alla rimozione immediata della pianta infetta, di tutte le piante notoriamente infette dall'organismo specificato e delle piante che presentano sintomi della possibile infezione, o sospettate di essere infette da parte di tale organismo nel raggio di 100 m, oltre all'abbattimento di tutte le piante ospiti presenti, a prescindere dal loro stato di salute.

Art. 2

Interpretazione autentica della lettera a), del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 4/2017

1. I siti, indicati alla lettera a), del comma 2 dell'articolo 6, della l.r. 4/2017, nel cui raggio di 200 m il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato, sono quelli previsti dall'articolo 10, comma 3, della medesima l.r. 4/2017, ossia tutti i siti per cui è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni e integrazioni.

Art.3

Interpretazione autentica dei commi 3, 5 e 6 dell'articolo 8 della l.r. 4/2017

1. Il comma 3, dell'articolo 8 della l.r. 4/2017, stabilisce il diritto delle imprese agricole e delle aziende vivaistiche non agricole di accedere nel più breve tempo al fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), al fine di ottenere compensazione per il mancato reddito quando i danni subiti per effetto della batteriosi superano il 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale. La locuzione aggettivale “aziende vivaistiche non agricole” è rivolta alle aziende che non coltivano in pieno campo allo scopo di produrre vegetali, intendendo per non agricole le aziende che producono vegetali in substrati diversi dal suolo agrario. Tali aziende, rientrano, comunque, tra le piccole

e medie imprese attive della produzione primaria di prodotti agricoli, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto (5) del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014.

2. Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 4/2017, riguardante la volontà della Regione Puglia di proteggere l'inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto nella stessa legge, non procedendo alla rimozione degli alberi di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), bensì adottando misure di isolamento degli stessi dal relativo contesto, è da interpretare per le piante monumentali non infette ricadenti nel raggio di 100 m, intorno a una pianta infetta, in zona delimitata soggetta a misure di eradicazione.

3. Il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 4/2017, riguardante il sostegno con ogni mezzo della vitalità degli ulivi monumentali risultati infetti, in particolare, incentivando la sperimentazione delle soluzioni proposte dalla ricerca scientifica, è da intendersi applicabile nella zona infetta a esclusione della zona di 20 km, nella quale si applicano le misure di contenimento, di cui all'articolo 7, lettera c), del paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, dove è vietato autorizzare l'impianto di piante ospiti per scopi scientifici.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 Settembre 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2017, n. 38

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) “.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1

1. All'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 1, prima della parola: “riordina”, sono inserite le seguenti: “senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile,”;
 - b) la lettera c), del comma 1, è sostituita dalla seguente:

“c) individua misure necessarie a riequilibrare la gestione corrente e ad accelerare e sostenere il ripiano della debitoria pregressa, senza pregiudizio alcuno per le ordinarie procedure liquidatorie e nel rispetto dei vincoli dell'ordinamento statale;”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2017

1. All'articolo 2 della l.r. 1/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: “Completamento del processo di riforma dei Consorzi di bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia e istituzione del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia”;
 - b) il comma 1 sostituito dal seguente:

“1. I Consorzi Arne, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia sono soppressi al verificarsi delle condizioni indicate al comma 6 e le loro funzioni sono contestualmente trasferite al Consorzio unico centro-sud Puglia secondo le disposizioni di seguito indicate.”;
 - c) al comma 2, prima delle parole: “I comprensori”, sono inserite le seguenti: “Senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, al verificarsi delle condizioni indicate al comma 6”;
 - d) il comma 5 è soppresso;
 - e) al comma 6, dopo la parola “territoriali,”, sono inserite le seguenti: “assume le funzioni di commissario ad acta e”;
 - f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia inizia a operare a seguito della approvazione del proprio statuto, dell'approvazione della ricognizione di cui al comma 6. La Giunta regionale, verificate le condizioni che precedono, adotta lo statuto del nuovo Consorzio unico e ne approva l'operatività. Da tale momento si producono gli effetti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4. Dal medesimo momento e sino alla elezione degli organi ai sensi della l.r. 4/2012, il Commissario straordinario unico di cui alla l.r. 12/2011, e successive modifiche e integrazioni, assume per il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia le funzioni

già affidategli per i consorzi soppressi. Lo stesso Commissario straordinario unico, senza ulteriori compensi, procede anche a completare le attività necessarie alla soppressione dei consorzi di cui al comma 1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia utilizza i beni strumentali materiali e immateriali di proprietà dei consorzi soppressi e subentra nella titolarità dei beni medesimi e dei rapporti giuridici che dovessero residuare all'esito della loro liquidazione.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2017

1. All'articolo 3 della l.r. 1/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è così sostituita: “Riduzione della massa debitoria dei Consorzi di bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia”;
 - b) al comma 1, le parole: “Per il ripiano”, sono sostituite dalle seguenti: “Per la riduzione”;
 - c) al comma 1, la parola: “unicamente” è soppressa;
 - d) al comma 1, le parole: “alle condizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5”, sono sostituite dalle seguenti: “alle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.”;
 - e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La mancata adesione alla procedura o il suo mancato perfezionamento non pregiudicano alcun diritto degli altri creditori che resteranno liberi di azionare i propri crediti secondo le regole dell'ordinamento civile.”;
 - f) al comma 2, dopo le parole: “l'avvio del”, è inserita la seguente: “relativo”;
 - g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Commissario straordinario unico, approva le istanze dei creditori e ne assume gli oneri nei limiti delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1, secondo la natura del credito. In caso di crediti aventi identica natura, secondo la percentuale di remissione e, in caso di identica percentuale, secondo l'ordine di presentazione dell'istanza.”.

Art. 4

Modifica all'articolo 12 della l.r. 1/2017

1. All'articolo 12 della l.r. 1/2017 è apportata la seguente modifica:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:



“3. Per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi, con potere di riscossione e pagamento, del Commissario straordinario unico, ovvero del commissario ad acta di cui all'articolo 2, comma 4 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 39 (Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016), senza compensi aggiuntivi. L'attività del Commissario straordinario unico, ovvero del Commissario ad acta ex articolo 2, comma 4 della l.r. 39/2016 può essere supportata dalla struttura regionale.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 settembre 2017

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)